

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2024.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione, da parte dell'Appaltatore, di servizi per l'integrazione scolastica, distinti in 7 specifici lotti:

- 1) Servizi integrativi – Comune di Baricella;
- 2) Servizi integrativi – Comune di Budrio;
- 3) Servizi integrativi – Comune di Castenaso;
- 4) Servizi integrativi – Comune di Granarolo;
- 5) Servizi integrativi – Comune di Malalbergo;
- 6) Servizi integrativi – Comune di Minerbio;
- 7) Servizi integrativi – Comune di Molinella.

È espressamente esclusa qualsiasi forma di responsabilità solidale tra gli Enti Committenti. L'Appaltatore stipulerà un contratto autonomo con ciascun Ente Committente, fornendo a ciascuno una separata garanzia definitiva. L'esercizio delle opzioni avviene con riferimento a ciascun autonomo contratto. Qualora l'Appaltatore incorra nella risoluzione per inadempimento o nel recesso unilaterale da parte di uno o più Enti Committenti, rimangono impregiudicati gli altri contratti stipulati.

Di seguito si specificano i servizi per l'integrazione scolastica oggetto dell'appalto:

- a) Servizio di integrazione scolastica per minori in situazione di handicap;
- b) Prolungamento dell'orario scolastico;
- c) Laboratori pomeridiani;
- d) Doposcuola;
- e) Sorveglianza in mensa;
- f) Assistenza sul bus.

1.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in anni 3, dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2024, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per ulteriori 3 anni agli stessi patti e condizioni e di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

1.3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore globale presunto dell'appalto per il periodo che va dal 01/09/2021 al 31/08/2024, comprensivo di:

- opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima prevista nell'allegato specifico di ciascun lotto,
- opzione di rinnovo per ulteriori anni 3,
- opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (stimato in 6 mesi),
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

è specificato nel documento denominato "**Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**", che costituisce parte integrante del progetto.

Il valore globale presunto dell'appalto è determinato dalla somma dei valori presunti dell'appalto dei singoli lotti.

Il costo della manodopera relativo a ciascuna voce di prezzo è il seguente:

- Servizi di Assistenza (bus, pasto, ecc) 93,30%
- Servizi integrativi 91,30%
- Servizi di Integrazione per alunni disabili 94,05%

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base stimato sugli interventi autorizzati per l'anno 2020/2021. Il valore contrattuale sarà dato dal prodotto tra i monte ore presunti e i costi orari del servizio proposti in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni sopra elencate eventualmente esercitate, per le quali si rinvia all'art. 5.5 del presente Capitolato.

Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite, secondo le modalità di cui all'art. 6.1.

1.4. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEI SERVIZI

A) SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Il servizio, nell'ambito delle competenze e in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 104/92, è finalizzato a realizzare l'inclusione scolastica e l'integrazione dei minori con disabilità nelle scuole e nei servizi per l'infanzia. Il servizio è rivolto ad alunni con certificazione per l'integrazione scolastica e residenti nel Comune che necessitano di prestazioni educativo-assistenziali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (Nido d'Infanzia, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado).

Le attività richieste, in particolare, sono volte al sostegno di bambini e alunni disabili, garantendo loro l'assistenza, potenziandone l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, tenuto conto dei bisogni e dei progetti

personalizzati, valutati congiuntamente con la scuola e con l'Azienda ASL-NPIA, e delle risorse professionali assegnate alla scuola dall'Amministrazione scolastica.

B) PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO (PRE E POST SCUOLA)

Il servizio è volto a garantire il prolungamento dell'orario scolastico (servizio di pre e post scuola) per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale.

Il servizio di prolungamento orario è un servizio educativo-assistenziale che prevede attività didattico-laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi che ne fruiscono in fasce orarie antecedenti o successive l'orario scolastico, permettendo ai genitori di raggiungere o di ritornare dai relativi posti di lavoro negli orari prestabiliti, con la consapevolezza che i figli restano in custodia a personale qualificato. Il servizio è organizzato tenendo conto che ogni bambino è un essere unico che richiede attenzioni e risposte diversificate da parte degli educatori e la sua crescita e formazione culturale deve essere il fulcro di ogni attività dell'educatore.

C) LABORATORI POMERIDIANI

Il servizio dei laboratori pomeridiani è volto al completamento del modulo scolastico garantendo la realizzazione di diverse attività extrascolastiche rivolte ai minori.

D) DOPOSCUOLA

Il servizio è finalizzato a supportare gli alunni nell'acquisizione dell'autonomia nell'organizzazione e gestione dei compiti e del proprio materiale scolastico.

E) SORVEGLIANZA IN MENSA

Il servizio di sorveglianza in mensa consiste nella custodia e sorveglianza degli alunni durante il consumo del pasto a scuola, nelle giornate in cui non è prevista la presenza del personale docente della classe.

F) ASSISTENZA SUL BUS

Il servizio è finalizzato all'assistenza e vigilanza sugli scuolabus in favore degli alunni delle scuole materne, elementari e medie. L'addetto deve provvedere a far salire gli alunni e ad accompagnarli all'interno della scuola all'andata e a farli scendere alla fermata prestabilita al ritorno.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

Criteri	Punteggio
---------	-----------

A.1) Integrazione scolastica degli alunni disabili: Qualità delle linee tecnico-pedagogiche, progettuali ed educative che si intendono realizzare	15
A.2) Integrazione scolastica degli alunni disabili: gestione del personale e raccordo	6
B.1) Pre, post e dopo scuola e laboratori: programmazione	15
B.2) Pre, post e dopo scuola e laboratori: accoglienza	5
B.3) Pre, post e dopo scuola e laboratori: gestione del personale e raccordo	6
C) Materiale ludico-didattico	5
D) Formazione	8
E) Integrazione scolastica degli alunni disabili: monte ore aggiuntivo per intervento	12
F) Proposte ulteriori	8
Elemento economico	20

2.2 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA

In coerenza con i criteri di selezione riportati nel precedente articolo, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto, salvo che non vengano espressamente rifiutate dall'Ente Committente. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo i livelli qualitativi minimi previsti dal progetto.

3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei servizi a supporto dell'attività educativa e assistenziale, a titolo indicativo e non esaustivo.

A) SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Ha lo scopo di favorire l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali (PEI) ai sensi della "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/92, dell'Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa di alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e della L.R. n. 26/01 sul diritto allo studio e all'apprendimento. Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l'autonomia personale e sociale, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione.

L'individuazione degli alunni bisognosi di interventi di sostegno, la tipologia degli interventi e la quantificazione oraria (su base settimanale) degli stessi viene effettuata dalle strutture sanitarie territorialmente competenti in accordo con la Scuola e gli Enti locali. Il personale educativo-assistenziale si inserisce nel programma curato dai docenti curricolari e di sostegno ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. E' necessario che gli educatori siano in possesso delle competenze necessarie ad accompagnare minori con particolari bisogni (es. sordità, cecità, ecc.).

Per situazioni particolari potranno anche essere previsti interventi di assistenza/accompagnamento sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto. La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con la scuola frequentata dall'alunno.

Eventuali attività presso altre strutture, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore e approvati dalla competente autorità scolastica, rientrano comunque nel servizio oggetto del presente capitolato speciale, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Committente, quali ad esempio il rimborso delle spese di trasferimento. L'orario settimanale dei singoli interventi di integrazione scolastica sarà concordato e definito con i dirigenti scolastici, nel rispetto del monte ore complessivo stabilito e dovrà comprendere le ore di programmazione e di partecipazione agli incontri collegiali. I monte ore potranno subire modificazioni durante l'anno scolastico in caso di mutamento delle effettive esigenze degli assistiti e/o per particolari attività programmate previste dal POF. L'orario di servizio può essere sia mattutino che pomeridiano, secondo il calendario scolastico.

Al fine di contenere la frammentarietà degli interventi, promuovendo invece una gestione organica e funzionale del personale, si eviterà il più possibile di attribuire agli educatori incarichi su diverse istituzioni scolastiche/educative; l'educatore che segue più minori completa quando possibile il proprio orario all'interno della medesima Istituzione scolastica, eventualmente anche su plessi diversi. Prima di decidere sull'affidamento di più minori al medesimo educatore, il Dirigente Scolastico viene interpellato per verificare la compatibilità delle situazioni logistiche.

Per le assenze dell'alunno preventivamente comunicate l'educatore non si reca a scuola per prestare servizio.

Per le assenze dell'alunno non preventivamente comunicate l'educatore rimane a disposizione della classe e/o della scuola solo il primo giorno di assenza poi stacca dal servizio e non si reca più a scuola fino al rientro dell'alunno.

Per le ore non corrisposte nulla sarà dovuto all'Impresa Aggiudicataria fatto salvo accordi tra le parti relativi al riutilizzo del monte ore che si dovesse eventualmente comporre per uscite o per l'avvio di progetti speciali.

Con la finalità di assicurare una realtà educativa stabile e continuativa, è prevista la possibilità di attivare in taluni plessi, individuati in accordo con l'Istituto Comprensivo, nei quali non siano presenti alunni con necessità di un rapporto privilegiato educatore/

alunno, la modalità organizzativa di assegnazione degli educatori denominata "Educatore di Istituto/Plesso". Questa modalità prescinde dall'assegnazione di un monte ore settimanale per ciascun alunno ma prevede l'assegnazione al plesso scolastico di un monte ore settimanale complessivo; la suddivisione del monte ore complessivo a favore di ciascun alunno dipenderà dall'individuazione delle priorità concertate tra l'Istituzione scolastica e l'Aggiudicatario, al fine di rispondere alle esigenze prioritarie, sotto il profilo educativo ed assistenziale, in relazione a tutti gli alunni con disabilità presenti.

Come previsto dall' "Accordo di programma territoriale per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità 2019-2021", gli operatori assegnati al Plesso/Istituto in relazione al monte ore, fermo restando l'intervento individuale, potranno svolgere la loro attività secondo modalità individuali e/o di gruppo e/o di classe, contribuendo alla realizzazione di interventi educativi flessibili in relazione alle esigenze di integrazione con il gruppo classe degli alunni con disabilità e, sulla base della progettualità della scuola, esplicitata nel PAI, anche di alunni che esprimono Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).

Con questa modalità organizzativa l'operatore non viene sollevato dall'incarico automaticamente in caso di assenza dell'alunno con disabilità. L'Ente Locale riformula il monte ore assegnato alla scuola solamente a seguito di assenze prolungate, di norma superiori a due settimane, o nel caso di trasferimento o rinuncia dell'utente.

Per consentire all'educatore la partecipazione all'attività di programmazione educativa e didattica nella fase di impostazione e di avvio dell'anno scolastico, la procedura di assegnazione dell'educatore all'alunno disabile si conclude entro la seconda settimana di settembre.

Viene garantita e riconosciuta la partecipazione dell'educatore alle attività di programmazione e verifica sia con i tecnici dell'Azienda USL (indicativamente tre incontri annuali) sia in ambito scolastico con gli insegnanti di classe e con il Dirigente Scolastico (riunioni del Gruppo Operativo, consigli di classe, incontri collegiali etc.). A tal fine a inizio d'anno saranno previste nello specifico, a seconda della tipologia dei casi in carico, le ore mensili o settimanali funzionali al raggiungimento di tale orientamento. Fermo restando il budget di monte ore settimanale fissato per ogni intervento, in accordo con il Dirigente Scolastico, ulteriori ore di programmazione potranno essere ricavate dal monte ore assegnato all'educatore e/o dalle assenze del minore da scuola.

L'Appaltatore dovrà garantire agli educatori un monte ore annuo (minimo) di 5 ore per ciascun intervento per la partecipazione ai gruppi operativi, incontri di programmazione e altri incontri eventualmente necessari allo svolgimento dell'intervento.

Le ore ulteriori per le attività di programmazione e verifica sono comprese nel monte ore stabilito per ogni intervento all'avvio dell'anno scolastico.

E' inoltre possibile che per particolari situazioni venga richiesto lo svolgimento di interventi in orario scolastico ed extrascolastico, presso il domicilio dell'alunno o altra

sede individuata, pur sempre con la finalità di sostegno scolastico dell'alunno.

Le funzioni del personale educativo sono assicurate per tutta l'attività curricolare, anche se svolta al di fuori dell'area scolastica. Al di fuori dell'orario scolastico abituale va fatta comunicazione scritta all'Ente Committente.

B) SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO

Si tratta di servizi volti ad attività educativo-assistenziali, manuali e di animazione, anche tenendo conto delle esigenze ludico-ricreative dei bambini che ne fruiscono in fasce orarie antecedenti o successive l'orario scolastico. Gli operatori di questi servizi consegnano o prendono in consegna i bambini a/da personale docente, collaboratori scolastici e/o genitori, personale del trasporto o altre persone da questi autorizzate.

Per l'esecuzione del servizio di pre e post scuola è previsto un rapporto tra educatore e bambini pari a 1:25. In caso di introduzione di norme che prevedano un differente rapporto numerico tra educatore e bambini, verrà richiesto un adeguamento corrispondente alla norma.

L'Appaltatore fornirà tutto il materiale e le attrezzature necessarie alla realizzazione dei servizi pre - post (giocattoli, materiale di consumo, materiale di cancelleria, ecc.) e curerà i necessari momenti di informazione e partecipazione dei genitori.

In relazione all'orario di attività del personale ausiliario statale, potrà essere compito dell'Appaltatore l'apertura, l'accoglimento dei genitori e la chiusura dei locali dove si svolge il servizio.

Il servizio accoglie anche bambini che arrivano a scuola con l'utilizzo dello scuolabus comunale. È prevista altresì la custodia temporanea e l'accompagnamento dei bambini in attesa dello scuolabus comunale per l'intervallo che intercorre tra il termine delle lezioni e la partenza dello scuolabus stesso.

All'Appaltatore e agli educatori individuati per lo svolgimento del servizio è richiesto l'impegno a collaborare con il personale docente e non docente della scuola.

E' richiesto inoltre il possesso di un telefono cellulare, per poter fornire un numero telefonico ai genitori per le comunicazioni urgenti.

C) LABORATORI POMERIDIANI

Il servizio dei laboratori pomeridiani è volto al completamento del modulo scolastico garantendo la realizzazione di diverse attività extrascolastiche rivolte ai minori. Ulteriori caratteristiche del servizio vengono specificate negli allegati al Capitolato riferiti a ciascun lotto.

D) DOPOSCUOLA

Il servizio è finalizzato a supportare gli alunni nell'acquisizione dell'autonomia nell'organizzazione e gestione dei compiti e del proprio materiale scolastico. Ulteriori caratteristiche del servizio vengono specificate negli allegati al Capitolato riferiti a

ciascun lotto.

E) SORVEGLIANZA IN MENSA

Il servizio si svolge durante la presenza degli alunni in refettorio per il consumo del pasto, fino alla ripresa delle lezioni.

Il servizio di sorveglianza in mensa consiste nella custodia e sorveglianza degli alunni durante il consumo del pasto a scuola, nelle giornate in cui non è prevista la presenza del personale docente della classe.

Al personale educativo tenuto ad assicurare la propria attività al momento del pasto sarà concessa la fruizione della mensa scolastica, a fronte del pagamento alla Società di ristorazione o all'Amministrazione comunale, da parte dell'Appaltatore, del costo pasto, in base al numero dei pasti effettivamente erogati. A inizio anno scolastico l'Appaltatore è tenuto a indicare i nominativi degli educatori che usufruiranno del pasto.

Ulteriori caratteristiche del servizio vengono specificate negli allegati al Capitolato riferiti a ciascun lotto.

F) ASSISTENZA SUL BUS

Il servizio è finalizzato all'assistenza e vigilanza sugli scuolabus in favore degli alunni, con le caratteristiche specificate negli allegati al Capitolato riferiti a ciascun lotto. L'addetto deve provvedere a fare salire gli alunni e ad accompagnarli all'interno della scuola all'andata e a farli scendere alla fermata prestabilita al ritorno.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti;
- assistere i bambini/studenti nella fase di salita e discesa dall'autobus
- controllare che i bambini/studenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/ o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti.

Anche nel caso in cui l'Amministrazione metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico il servizio di assistenza sul bus, l'obbligo di vigilanza degli alunni e la conseguente responsabilità permangono in capo all'Appaltatore del Servizio di Trasporto Scolastico.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO TRASVERSALI AI SERVIZI

L'Appaltatore deve individuare un Coordinatore per i servizi oggetto dell'appalto, che svolge anche le funzioni di referente per l'Ente Committente, le scuole coinvolte e i tecnici dell'ASL. Il Coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto, deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e affianca l'Ente Committente nel tenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.

L'Ente Committente comunicherà, di norma 15 giorni prima dell'avvio del servizio, all'Appaltatore gli elementi essenziali per l'organizzazione e la gestione dei servizi:

numero degli utenti, periodo, orari di funzionamento, sedi del servizio, etc.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge. L'Appaltatore, in caso di sciopero dei propri operatori, dovrà dare preavviso minimo di 5 giorni, mediante mail PEC indirizzata al Responsabile del settore comunale.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Ente Committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Ente Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'Appaltatore, oppure provvedervi direttamente.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate dal numero degli iscritti o da esigenze diverse dell'utenza, modifiche all'organizzazione dei servizi (orari, periodi, ecc.), previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso le strutture, con i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, gli orari di lavoro, gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni variazione.

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli educatori assegnati a specifici utenti. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.

In caso di assenze degli educatori la sostituzione dovrà avvenire immediatamente con altro personale in possesso dei medesimi requisiti professionali comunicando per iscritto all'Ente Committente il nominativo dell'assente e del sostituto con il relativo curriculum.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE

Nella relazione tecnico-illustrativa sono elencate, per ogni tipologia di servizio integrativo e per ogni lotto, i luoghi di esecuzione dei servizi.

Per quanto riguarda il servizio di integrazione scolastica per minori in situazioni di handicap, nell'allegato al Capitolato riferito a ciascun Lotto sono elencate le scuole in cui sono vengono effettuati i servizi per l'a.s. 2020/2021. Le sedi del servizio di integrazione scolastica potranno subire variazioni per gli anni scolastici oggetto dell'appalto in relazione alle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche che accolgono alunni certificati residenti nei 7 Comuni.

Nel caso di variazioni imprevedibili in corso d'anno nella quantificazione e localizzazione dei servizi, sarà data tempestiva comunicazione all'Appaltatore.

3.3 GESTIONE DI LOCALI E DOTAZIONE DI MATERIALI.

L'affidamento della gestione dei servizi sopra citati include anche l'acquisto dei materiali ludici e didattici necessari allo svolgimento degli stessi.

L'Appaltatore integrerà e sostituirà a proprie spese il materiale di gioco logorato e fornirà tutto il materiale di consumo necessario per lo svolgimento del servizio; dovrà, inoltre, assicurare giornalmente il riordino dei materiali negli spazi utilizzati.

Le attività di prolungamento orario vengono svolte in appositi spazi, locali e aree cortilive pertinenziali, messi a disposizione dagli Istituti scolastici. Per tali attività il personale dell'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare i locali alla cessazione delle attività, restando l'Appaltatore responsabile degli eventuali danni conseguenti.

L'appaltatore si occuperà inoltre della pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, provvedendo autonomamente alla fornitura dei materiali e delle attrezzature necessari.

3.4 TITOLI E COMPETENZE DEL PERSONALE

Il personale dell'Appaltatore deve essere fisicamente idoneo alle mansioni e in possesso dei diritti civili e politici.

A) Per il servizio di integrazione scolastica per minori in situazione di handicap, deve essere impiegato personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro, in particolare:

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, con le caratteristiche professionali e le eccezioni previste dall'art. 1, commi da 594 a 599, della Legge n. 205/2017;
- diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile, operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia, titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero all'Istruzione;
- possesso di uno dei seguenti titoli universitari vecchio ordinamento: diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione primaria o una delle seguenti lauree triennali nuovo ordinamento: animatore socio-educativo, educatore di Nido e di comunità infantile, educatore professionale/sociale, formatore, operatore culturale/esperto in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, servizio sociale o titoli equipollenti;
- in alternativa, altro titolo di scuola superiore accompagnato da: a) esperienza professionale in ambito educativo di almeno un anno o, in alternativa, b) partecipazione a corsi di formazione professionale specifici di almeno 500 ore.

B) Per i servizi di prolungamento dell'orario scolastico, doposcuola, laboratori pomeridiani, sorveglianza in mensa e assistenza sul bus si richiedono educatori in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione attestante un'esperienza almeno annuale, anche non continuativa, di educatore.

La figura del Coordinatore di cui all'art. 3.1 deve essere in possesso di laurea breve o specialistica in: scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e di esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi socio/educativi.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere idonee attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito ai servizi di cui al presente capitolato. Tale attività formativa, in materie pertinenti l'oggetto dell'appalto, dovrà prevedere almeno 6 ore di attività formativa, per singolo operatore, per ogni anno di servizio del contratto. Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorie aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.

4. OBBLIGHI RECIPROCI

4.1 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di:

- a) garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, con proprio personale, e mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto con autonomia organizzativa e gestionale, armonizzando le proprie attività con il rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- c) trasmettere all'inizio dell'anno scolastico i nominativi del referente amministrativo dell'Azienda, del Coordinatore dei servizi, se diverso, e degli educatori impiegati per la gestione dei servizi, nonché i curriculum professionali di tutte le figure coinvolte, aggiornandoli tempestivamente in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
- d) garantire per tutto il contratto la continuità del personale assegnato;
- e) sostituire il personale non ritenuto idoneo entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata del Responsabile del settore servizi socio-educativi comunale, qualora sussista l'urgenza;

- f) apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche in cui operano e trasmettere i conteggi con modalità informatica all'Ente Appaltatore per i relativi controlli pre-fatturazione;
- g) applicare e osservare, per i propri dipendenti, le disposizioni legislative e i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto;
- h) qualora utilizzi personale non dipendente, rispettare i criteri e le modalità, previsti dalla normativa vigente, che regolano il rapporto in essere tra i collaboratori utilizzati per svolgere il servizio oggetto del presente appalto e l'impresa;
- i) programmare le attività educative e assistenziali, conformemente alle proposte presentate in sede di gara;
- j) garantire un incontro per la presentazione dei servizi alle famiglie prima dell'avvio degli stessi, in accordo con l'Ente Committente;
- k) estendere il servizio, durante la durata del contratto, a utenti nuovi alle stesse condizioni e prezzi dell'appalto, previa richiesta scritta dell'Ente Committente;
- l) informare tempestivamente l'Ente Committente di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alle scuole o alle famiglie;
- m) impegnare gli educatori che verranno dedicati per il servizio a collaborare con il personale docente e non docente della scuola, nonché con la sezione di Neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva dell'AUSL e a seguire le direttive del Dirigente Scolastico;
- n) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso minimo di 5 giorni, mediante comunicazione tramite Pec indirizzata al Responsabile del settore comunale;
- o) dare immediata comunicazione all'Ente Committente di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio;
- p) realizzare per i servizi affidati un questionario di soddisfazione dell'utenza, da somministrare alle famiglie, restituendo i risultati finali all'Ente Committente entro 30 giorni dal termine delle attività didattiche;
- q) redigere una relazione annuale finale sulle attività svolte, evidenziando punti di forza e criticità.

4.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, nonché i curriculum professionali con l'indicazione delle qualifiche possedute e della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente Committente.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,

sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Committente.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- Fornire personale educativo-assistenziale che si inserisca nel programma curato dai docenti curricolari e di sostegno ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.
- Fornire, se richiesto, personale in possesso delle competenze necessarie ad accompagnare minori con particolari bisogni (es. sordità, cecità, ecc.).
- Prevedere per situazioni particolari interventi di assistenza/accompagnamento sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto.
- Garantire eventuali attività degli educatori presso altre strutture, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore e approvati dalla competente autorità scolastica, senza oneri aggiuntivi a carico del Committente, quali ad esempio il rimborso delle spese di trasferimento.
- Rispettare l'orario settimanale dei singoli interventi di integrazione scolastica concordato e definito con i dirigenti scolastici.
- Rispettare le modalità in caso di assenza del bambino disabile come previsto dal presente capitolato.
- Garantire la partecipazione nel corso dell'attività, se richiesto da una delle parti o dalle scuole interessate, ad incontri specifici per l'esame congiunto di problematiche emergenti ed inerenti le attività oggetto dell'appalto.
- Fornire con cadenza mensile l'elenco delle presenze al servizio.

4.3 NORME DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore deve assicurarsi che il proprio personale:

- sia munito, durante il servizio, di un distintivo indicante la denominazione dell'Appaltatore, nonché il nome e cognome del dipendente;
- sia a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispetti gli orari definiti;
- garantisca massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- segnali al proprio Coordinatore le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agisca, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze al Codice di comportamento o

alle norme del presente Capitolato.

4.4 PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto l'Ente Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Ente committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ("Incaricati del Trattamento"), adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

4.5 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL e della normativa vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro e nella collettività, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere predisposto dall'Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore, sulla base delle indicazioni e disposizioni contenute nel presente progetto. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

4.6 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'Appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Al personale dipendente dell'attuale gestore saranno garantite, compatibilmente con l'organizzazione dell'Appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative, le condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda. A tal fine vengono forniti nella relazione tecnica tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, suddivisi per qualifica e monte ore settimanale,

come riportate nella Relazione tecnico-illustrativa di contesto.

4.7 OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Restano a carico dell'Ente Committente i seguenti obblighi:

- il pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al successivo art. 6.1;
- la raccolta delle iscrizioni ai servizi;
- comunicare, indicativamente 15 giorni prima dell'avvio del servizio, all'Appaltatore gli elementi essenziali (quali ad esempio il numero degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc.) per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- la definizione delle eventuali rette di frequenza, la bollettazione e la relativa riscossione;
- fornire l'elenco dei bambini utenti dei servizi e ogni altra informazione relativa;
- fornire i locali dove dovranno essere svolti i servizi (l'apertura, la chiusura e l'accoglienza dei genitori saranno a carico dell'Appaltatore salvo diversamente richiesto per le singole sedi);
- l'assicurazione dei propri immobili;
- utilizzare i dati dell'Appaltatore solo ai fini dell'esecuzione del contratto e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003.

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 CONSEGNA DEI SERVIZI

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

Il Direttore dell'esecuzione fissa una data per la consegna dei servizi e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Ente Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5.2 VIGILANZA DELL'ENTE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima dell'avvio dell'esecuzione.

L'Ente Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione o personale da lui incaricato, eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento della attività da

parte dell'Appaltatore. L'Ente Committente ha diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, anche a sorpresa, di effettuare controlli, ispezioni e indagini, al fine di operare opportune verifiche sul rispetto dei contenuti del Capitolato e progettuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Ente Committente tramite:

- la richiesta all'Appaltatore di report periodici sull'attività effettuata;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste colloqui individuali ecc);
- la richiesta all'Appaltatore di copia dei materiali di documentazione del servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, ecc.);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dal Direttore dell'esecuzione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'Appaltatore.

Al termine dell'appalto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

5.3 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare all'Ente Committente il nominativo del proprio responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie 7,00-18,00, dal lunedì al venerdì, 7,00-14,00 il sabato. Ove necessario l'Ente Committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso la sede comunale. In tal caso il responsabile deve garantire la propria presenza entro due ore.

5.4 SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti;
- per emergenza sanitaria, volta a tutelare la salute degli alunni e del personale addetto alla prestazione del servizio, disposta con appositi atti e decreti dello Stato o della Regione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente alla consegna del servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre l'Ente committente provvede alla sospensione delle sole parti di servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dall'Ente committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli articoli 107, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, 1382 c.c. e 23 del D.M. n. 49 del 2018, quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 2 del citato decreto ministeriale.

5.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'**art. 106, co. 1, lett. a)**, il contratto potrà essere modificato nei seguenti casi:

- a) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 3; l'Ente committente esercita tale opzione senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, comunicandogliela mediante posta elettronica certificata almeno 30gg prima della scadenza del contratto originario; l'ampliamento del servizio avverrà alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato; il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento proporzionale all'aumento delle prestazioni erogate;
- b) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura prevista nelle specifiche tecniche relative a ciascun lotto;
- c) revisione prezzi, di cui all'articolo seguente.

In corso di esecuzione, inoltre, l'Ente committente potrà:

- d) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. b)**, disporre modifiche al contratto, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per servizi supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti indicati nella norma.
- e) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. c)**, disporre varianti in corso d'opera, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla suddetta norma.
- f) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. e)**, disporre modifiche definibili come non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, contenute entro il limite del 5% dell'importo contrattuale; tra queste rientrano le modifiche di dettaglio ai sensi dell'**art. 22, comma 6, del DM n. 49/2018**, che non comportano l'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale; queste ultime

vengono disposte dal direttore dell'esecuzione, previa comunicazione al RUP.

- g) ai sensi dell'**art. 106, comma 2**, l'Ente committente si riserva la facoltà di disporre modifiche al contratto, contenute entro le soglie fissate all'art. 35 ed entro il 10% del valore iniziale del contratto.

Con riguardo alle modifiche di cui alla lettere da e) ad h) del presente articolo, in ossequio all'art. 106, comma 12, l'Ente Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle modifiche fino a concorrenza complessiva di un quinto dell'importo del contratto.

Entro tale limite, le modifiche saranno comunicate all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e, previa stipula di un atto di sottomissione, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario e senza diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Oltre il limite del quinto d'obbligo, le modifiche saranno comunicate all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e questi nel termine di 10 giorni dovrà dichiarare per iscritto se intende accettare le modifiche o se intende sciogliersi dal vincolo contrattuale. Qualora accetti le modifiche, si procederà alla stipula di integrazione contrattuale. In caso di mancata risposta, le modifiche si intendono accettate.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di compiere servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, sempre che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà realizzarli a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Ente committente, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

5.6 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto.

Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta e solo dopo la conclusione del secondo anno di servizio, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative e comunque superiori al 5%, relative all'applicazione di nuovi contratti di

lavoro collettivi. In tale caso, il corrispettivo potrà essere aumentato, previa approvazione dell'Ente Committente, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento.

L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi.

L'eventuale richiesta dovrà essere presentata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinnovo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

6. NORME GENERALI

6.1 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente Capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dall'Ente Committente nei competenti esercizi finanziari.

L'Ente Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture mensili relative alle singole tipologie di servizio, per i servizi effettivamente prestati.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente Committente. In allegato alle predette fatture deve essere presentata l'indicazione analitica delle ore di servizio (frontali e non frontali) svolte dal rispettivo personale; il corrispettivo viene determinato moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore effettivamente prestate all'interno del monte ore definito all'inizio dell'anno scolastico. Le frazioni di ora saranno conteggiate arrotondando per difetto i minuti al quarto d'ora inferiore.

L'Ente Committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

6.2 GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a favore dell'Ente Committente, sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora costituita in forma di fideiussione dovrà essere conforme al D.M. 31/2018.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare

esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'Ente Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la fideiussione di cui l'Ente Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6.3 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a far fronte a ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dello stesso.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, che ne è solo responsabile. L'Appaltatore è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti i minori presenti nei servizi extrascolastici (pre, post scuola, sorveglianza in mensa).

L'Appaltatore dovrà, altresì, comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Ente Committente prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto – una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro

(RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

A copertura dei rischi l'Appaltatore dovrà:

A) stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con un limite annuo valido per il contratto non inferiore a € 6.000.000,00 con l'espressa indicazione che l'Ente Committente è considerato "terzo" a tutti gli effetti;

B) prevedere espressamente le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi agli enti e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
- limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio

estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;

estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;

estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute;

estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;

estensione al danno biologico;

operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Restano a esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto – nonché dai rispettivi beni contenuti – ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'Appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo

l'importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso di incapacienza, sulla fideiussione depositata.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

6.4 PENALI

L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato e relativi allegati.

In difetto si applicheranno le procedure di cui al presente articolo, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

Ove l'amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione all'Appaltatore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove a giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti o insufficienti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00 come di seguito specificato:

- nel caso in cui si dovessero verificare disagi o disservizi tali da provocare, direttamente o indirettamente, un'inevitabile lesione dell'immagine dell'Amministrazione o delle strutture organizzative dell'Ente, sarà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 1.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza a insindacabile giudizio dell'Ente Committente interessato;
- mancata erogazione anche parziale di uno qualsiasi dei servizi affidati, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza, sarà applicata la penale massima di € 2.500,00 oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione a causa del disservizio;
- nel caso di constatata negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, sarà applicata una penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza a insindacabile giudizio dell'Ente Committente interessato;
- nel caso di accertato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, si applicherà una penale di Euro 300,00 per ogni singolo evento; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- nel caso di mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del

servizio, si applicherà una penale di Euro 250,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

- nel caso di impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato, si applicherà una penale di Euro 200,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno di impiego
- nel caso di inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatori/bambini di cui all'art. 4.1, si applicherà una penale di Euro 250,00 per ogni infrazione giornaliera;
- nel caso di mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, si applicherà una penale di Euro 200,00 per ogni documento non presentato;
- nel caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica, si applicherà una penale da Euro 100,00 a Euro 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a insindacabile giudizio dell'Ente Committente interessato;
- nel caso di altre inadempienze, disservizi e inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Appaltatore riferibili agli obblighi di cui agli artt. 4.1 e 4.2 e 4.3, non precedentemente dettagliati, si applicherà una penale da Euro 100,00 a Euro 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a insindacabile giudizio dell'Ente Committente interessato.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno ulteriore arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

In caso di inadempienze reiterate il Committente può, inoltre, ordinare all'Appaltatore l'immediata interruzione del servizio.

È, in ogni caso, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

6.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ai casi di risoluzione richiamati nel presente Capitolato, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine, l'Appaltatore è tenuto a comunicare

tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;

- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inadempimento degli obblighi di assorbimento del personale uscente, di cui all' art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 4.2, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Ente Committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

6.6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, l'Ente Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dell'art. 105, commi 10 e 13 e dell'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

6.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore, a tal fine, si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non

esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;

- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- a effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

6.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

6.11 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

6.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

6.13 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo, in modalità elettronica.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa

nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.